

REGIONE CALABRIA

Provincia di Cosenza

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

c.a.p. 87013

CAPITOLATO

delle condizioni sotto le quali viene posto in vendita il materiale legnoso derivante dal taglio di n°1.323 piante e polloni di faggio e ontano, comprese nel bosco sito in in località “PIANO DELLE ZANCHE-VALLONE CUPO.” in agro e di proprietà del Comune di Fagnano Castello (CS).

A. CONDIZIONI GENERALI

Art. 1

Ente proprietario del bene e forma di vendita

Il Comune di Comune di Fagnano Castello (CS) mette in vendita, in esecuzione della deliberazione della G.M. n.6 del 3 febbraio, della determinazione n. 43 del 29.09.2009 e della deliberazione n. 81 del 22.12.2009, il materiale legnoso ritraibile da n° **1.323 piante e polloni di faggio e ontano**, comprese nel bosco sito in località “PIANO DELLE ZANCHE –VALLONE CUPO” in agro e di proprietà del Comune di Fagnano Castello (CS)”, assegnate al taglio dal tecnico incaricato dal Comune, dott.ssa FORESTALE SONIA ROVETO, con verbale del 16 gennaio 2014 redatto in ottemperanza alle prescrizioni indicate nelle PMPF.

La vendita avviene a mezzo di asta pubblica mediante offerta segreta ai sensi degli art. 63 e seguenti del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.

Art. 2

Prezzo e rischi di vendita

La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo base € **62.364,00, (euro sessantaduemilatrecentosessantaquattro/00).**

La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità del deliberatario. Egli eseguirà il taglio, l’allestimento ed il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato d’oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. L’aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione.

L’amministrazione venditrice all’atto della consegna, se trattasi di bosco ceduo, ne garantisce solamente i confini, mentre se trattasi di bosco di alto fusto garantisce solamente il numero e la

specie delle piante, ma non le dimensioni, né la qualità e la quantità dei prodotti che potranno ricavarsi.

L'Ente venditore renderà noto, prima della gara di aggiudicazione, gli oneri, sia pure approssimativi, a carico dell'aggiudicatario per spese di assegno, martellata, contratto, consegna, rilievi e direzione.

Art. 3

Materiale posto in vendita e confini del lotto

Il materiale legnoso posto in vendita è costituito da: n.1.323 piante di cui: n° 791 piante di faggio e n° 532 di ontano, compreso piante policormiche alla base ma riportanti un solo numero. Le piante da utilizzare sono state contrassegnate con numero arabo progressivo, realizzato con vernice in colore rosso, e impronta, realizzata con martello forestale con sigla A500CS, su apposita specchiettatura al piede delle piante o su parti di radici affioranti.

Si precisa che alle ceppaie con più polloni è stato attribuito un solo numero ma rilevati e riportati i diversi diametri degli individui associati e assegnati al taglio.

Non sono inclusi nella vendita tutti i soggetti da preservare al taglio, come meglio specificato nel successivo art. 40.

Art. 4

Metodo di vendita

La vendita avrà luogo a mezzo di asta pubblica nelle circostanze di tempo e di luogo precisato nell'avviso d'asta.

Prima di iniziare la gara il Presidente della Commissione di gara darà lettura del capitolato d'oneri e dell'avviso d'asta, dando, a richiesta, tutti i chiarimenti opportuni affinché non vi possono essere errori circa il materiale legnoso oggetto della vendita, sui luoghi ove esso trovasi e sulle condizioni dell'aggiudicazione; saranno anche indicate le spese sopportate per le operazioni di stima, registrazione, contratto, ecc.

Art. 5

Documenti e deposito provvisorio

Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono presentare , o allegare all'offerta nel caso si tratti di gara ad offerte segrete:

- 1) Un certificato da cui risulti la loro iscrizione, come ditta boschiva, alla Camera di Commercio, Industria , Agricoltura ed Artigianato di data non anteriore a sei mesi a quella della gara. Nel caso si tratti di società regolarmente costituite , dal detto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti depositari presso la Camera stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale rappresentanza sociale. Sono escluse dalla gara le società di fatto.
- 2) Un certificato rilasciato dal Dipartimento Regionale Agricoltura Foreste e Forestazione, in

data non inferiore a sei mesi a quella gara, attestante l'iscrizione all'albo Regionale delle imprese boschive.

3) La quietanza rilasciata dalla Cassa dell'Ente proprietario, comprovante l'effettuato deposito provvisorio di € **10.000/00 (euro diecimila/00)** Tale deposito servirà a garanzia dell'offerta ed a pagare l'onorario e le spese dovute al tecnico progettista e collaboratore, nonché le spese di contratto, di collaudo e quant'altro necessario. Tali spese, sono a totale carico dell'aggiudicatario. Se tale deposito provvisorio, successivamente, risultasse insufficiente, l'aggiudicatario sarà obbligato a integrarlo entro il termine e nella misura che verrà indicata dall'ente proprietario, mentre, se il deposito risultasse eccedente, lo stesso ente restituirà all'aggiudicatario la rimanenza a collaudo avvenuto. Qualora il deposito non venisse integrato, il taglio e lo smacchio verranno sospesi, e potrà procedersi alla rescissione del contratto secondo le modalità e con tutte le conseguenze e incameramenti previsti nell'art. 24.

4) Una dichiarazione con la quale il concorrente, attesti di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l'utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative all'utilizzazione stessa, nonché del presente Capitolato.

5) Una procura speciale nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo del proprio incaricato. Tale procura debitamente legalizzata ove occorra, dovrà essere unita in originale al verbale di incanto. Tutti i documenti dovranno essere in regola con la legge sul bollo.

Art. 6

Incompatibilità

Non sono ammessi alla gara:

- a) Coloro che abbiano in corso con l'amministrazione venditrice contestazioni per altri contratti del genere o che si trovino comunque in causa con l'ente stesso per qualsiasi altro motivo.
- b) Coloro che non abbiano corrisposto all'amministrazione venditrice le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.

Art. 7

Esclusione dall'asta

L'Ente appaltante si riserva la piena e insindacabile facoltà di escludere dalla gara qualunque dei concorrenti ove ricorrano i presupposti, le circostanze e le condizioni previste dalle norme vigenti, senza che l'escluso abbia il diritto ad indennizzo di sorta.

Art. 8

Validità degli obblighi assunti dalle parti

L'aggiudicatario, dal momento dell'aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino alla stipula del contratto di vendita.

Nel caso di mancato perfezionamento del contratto di vendita entro tre mesi dall'aggiudicazione

definitiva, a causa di motivi discendenti da oggettive condizioni ostative, l'aggiudicatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzione del deposito previsto ai sensi dell'art. 5 senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

Art. 9

Verbale di aggiudicazione e domicilio eletto

Il verbale di aggiudicazione, da redigersi su carta da bollo e da sottoscrivere subito dal Presidente della Commissione di Gara, dall'Ufficiale rogante, dall'aggiudicatario e da due testimoni, terrà luogo, quando approvato secondo il disposto del precedente articolo, di regolare contratto ed avrà la forza e gli effetti dell'atto pubblico. Non volendo e non potendo l'aggiudicatario sottoscrivere se ne farà menzione nel verbale e questo gli sarà notificato a norma dell'art. 82 del regolamento di contabilità.

All'aggiudicatario verrà consegnata una copia autentica del contratto di vendita approvato, corredata dalla copia del verbale di aggiudicazione e del Capitolato d'Oneri.

L'aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo ove ha sede l'Ente appaltante.

Art. 10

Deposito cauzionale, morte fallimento o impedimenti dell'aggiudicatario

Al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro dieci giorni dalla medesima, l'aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi del vigente Regolamento sulla Contabilità dello Stato, un deposito cauzionale in numerario o in Titoli di Stato o garantiti dallo Stato, a valore di borsa del giorno della gara, a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali, nella misura del 10% dell'importo del contratto. Comunque, in luogo della cauzione reale, possono essere accettate, oltre alle fidejussioni di un Istituto di Credito di Diritto Pubblico o assicuratore o di banche di interesse nazionale, anche polizze fidejussorie emesse da Società dichiarate idonee a termine delle disposizioni vigenti.

In caso di morte, fallimento o altro impedimento dell'aggiudicatario, l'Ente venditore ha la facoltà di rescindere il contratto senza alcun indennizzo.

Art. 11

Rescissione del contratto per mancata cauzione

Se l'impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente Art. 10 entro il termine ivi previsto, l'ente venditore potrà senz'altro rescindere il contratto dandone comunicazione all'impresa stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e disporre liberamente per una nuova gara, restando a carico dell'impresa medesima l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più e restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

Art. 12

Consegna del lotto boschivo

Con la stessa comunicazione dell'approvazione del contratto di vendita, da farsi all'aggiudicatario a mezzo di raccomandata R.R., l'Ente proprietario inviterà l'aggiudicatario stesso a prendere in consegna entro venti giorni il lotto boschivo venduto.

Copia dell'invito e del contratto di vendita saranno rimessi al Servizio Area Territoriale competente per territorio, al Tecnico progettista e al Direttore dei Lavori.

La consegna del lotto boschivo avverrà, previo accertamento della regolarità degli atti e del deposito cauzionale, a cura del Direttore dei Lavori con la presenza del Tecnico progettista, un rappresentante dell'Ente proprietario.

Il Direttore dei Lavori darà atto nel relativo verbale di consegna firmato dall'aggiudicatario e dal rappresentante dell'Ente dei termini e segnali che ne fissano l'estensione, delle prescrizioni da usarsi nel taglio, delle strade di smacchio, delle vie di trasporto del legname e del termine assegnato per il taglio e l'esbosco.

Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si considera come non avvenuta.

Su richiesta dell'aggiudicatario e qualora l'Ente proprietario e il Direttore dei Lavori lo ritengano opportuno, gli potrà essere data eccezionalmente, entro il termine prefisso, la consegna fiduciaria del materiale venduto, omettendo il sopralluogo, e sempre che nella domanda l'aggiudicatario abbia assicurato la piena conoscenza del Capitolato d'Oneri e degli obblighi relativi, nonché delle piante da utilizzare.

Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente Capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal ventesimo giorno dell'avvenuta notifica fatta all'aggiudicatario, anche se la consegna avvenga successivamente.

Trascorsi tre mesi senza che l'impresa aggiudicataria abbia preso regolare consegna del lotto venduto, l'Ente proprietario potrà procedere a norma del precedente art. 10 alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incameramento del deposito cauzionale e quello provvisorio.

Copia del verbale di consegna sarà trasmesso tempestivamente al Servizio Area Territoriale competente per territorio.

Art. 13

Pagamento del prezzo di aggiudicazione

L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al tesoriere dell'Ente proprietario in tre rate uguali di cui la prima alla stipula del contratto, la seconda entro quattro mesi dalla prima, e comunque prima che venga asportato dal bosco il 40% delle piante assegnate al taglio, la terza ed ultima rata, a saldo, entro otto mesi dalla prima e comunque prima che venga asportato il 60% del materiale legnoso assegnato al taglio.

In caso di ritardo decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora poi il ritardo durasse oltre un mese, l'Ente stesso potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dall'ultimo comma del precedente art.12.

Art. 14

Data d'inizio dei lavori

La Direzione lavori redigerà apposito verbale di inizio lavori alla presenza dell'impresa aggiudicataria dandone comunicazione all'Ente proprietario ed al Servizio Area Territoriale competente per territorio, con indicazione del giorno in cui inizieranno i lavori nel bosco.

Art. 15

Termine del taglio e proprietà del materiale non tagliato in tempo

Il taglio delle piante, lo spostamento del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione dovranno terminare entro mesi 24 (mesi ventiquattro) dalla data di consegna, salvo eventuali proroghe concesse a termine dell'art.16.

Il legname e la legna non tagliata e i prodotti non sgomberati, entro i termini su indicati e loro eventuali proroghe, passeranno gratuitamente nella disponibilità dell'Ente proprietario rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

Art. 16

Proroghe

La proroga dei termini stabiliti dall'art. 15 per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere chiesta, prima dello scadere dei termini stessi, all'Ente proprietario, cui compete la facoltà di concederla.

L'Ente proprietario informerà della proroga concessa tempestivamente al Servizio Area Territoriale competente per territorio.

Art. 17

Divieto di subappalto

L'aggiudicatario non potrà cedere ad altro né in tutto né in parte gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. L'inosservanza di tale obbligo consente all'Ente proprietario di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'ultimo comma del

precedente art. 12.

Art. 18

Rispetto delle leggi forestali

L'aggiudicatario, nell'utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, dei regolamenti e delle leggi forestali in vigore nonché della normativa in materia di salvaguardia ambientale.

Art. 19

Rilevamento danni

Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, il Direttore dei Lavori procederà, alla presenza del rappresentante del Servizio Area Territoriale competente per territorio, del rappresentante dell'Ente proprietario, dell'aggiudicatario, al rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcazione, per quanto possibile, del rilevamento stesso a mezzo di vernici indelebili, picchettazione od altro.

Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere tra i presenti. Tali verbali in ogni caso, saranno sottomessi al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del collaudatore dell'Ente Territoriale competente.

Per le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti in vigore, il Direttore dei Lavori, trasmetterà al Servizio Area Territoriale competente per territorio gli esiti del rilevamento affinché si dia corso a eventuali consequenziali provvedimenti contravvenzionali.

Art. 20

Divieto di introdurre altro materiale o di lasciare pascolare animali

E' proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciar pascolare animali

Art. 21

Modalità del taglio

Il taglio deve essere eseguito a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme forestali, così come anche per i monconi e le piante danneggiate. Inoltre il taglio deve praticarsi in prossimità del colletto e comunque al di sopra dell'impronta del martello forestale e del numero di martellata.

Art. 22

Penalità

L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti e in modo che siano sempre visibili il numero e l'impronta del martello forestale impressi su apposita specchiatura al ceppo della pianta da tagliare. Sulla sezione del ceppo dovrà essere trascritto il numero che porta la pianta "martellata" con vernice indelebile.

Per le sottoindicate infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le seguenti penalità:

- di € 20,00 per ogni impronta cancellata o resa illeggibile;

- di € 20,00 per ogni numero cancellato o reso illeggibile sulle piante di confine;
- di € 25,00 per mancata trascrizione del numero sullo specchio della ceppaia;
- di € 20,00 per ogni pianta non recisa a regola d'arte secondo le vigenti le norme forestali e quelle contenute nel presente Capitolato;
- di € 10,00 per ogni moncone o pianta di piccolo diametro assegnata e non tagliata;
- di € 100,00 per ogni pianta sradicata o comunque danneggiata in modo irreversibile.

Art. 23

Indennizzo per tagli irregolari (sottocavalli) e abusivi

Nell'abbattere le piante si useranno i mezzi suggeriti dalla pratica o dalla Direzione Lavori, per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante non sottoposte al taglio. Per ogni pianta non martellata o comunque non assegnata al taglio, che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario il doppio del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente.

Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno. In caso di danni minori, l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art. 45 del Regolamento al R.D.L. 30 dicembre 1923, n° 3267, approvato con R.D. 16 maggio 1926, n° 1126. La stima degli indennizzi sarà fatta dal collaudatore con i criteri sopra indicati.

Le penali stabilite dal presente Capitolato saranno versate all'Ente proprietario nei limiti dell'importo del macchiatico o del danno.

Art. 24

Sospensione del taglio

L'Ente proprietario tramite il Direttore dei lavori si riserva la facoltà di sospendere il taglio e anche lo smacchio qualora l'utilizzazione del bosco avvenga non in conformità delle norme contrattuali, alle P.M.P.F. ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.

Parimenti la sospensione delle autorizzazioni può essere effettuata dal Servizio Area Territoriale competente per territorio, nel caso in cui su segnalazione della Direzione lavori o dell'Autorità di polizia giudiziaria vengono rilevate inosservanze alle prescrizioni impartite, alle P.M.P.F. o alle leggi in materia forestale.

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria della Direzione Lavori salvo la loro determinazione definitiva in sede di Collaudo.

Art. 25

Ripulitura della tagliata

L'aggiudicatario è obbligato a procedere alla ripulitura della tagliata andantemente alle operazioni

di taglio e di smacchio. La ramaglia di diametro superiore a cm 2 dovrà essere allontanata dal bosco mentre il frasame di più ridotte dimensioni ed i residui di lavorazione possono essere lasciati in bosco e sparsi in maniera uniforme in modo da rimanere il più possibile vicino al suolo.

Per ogni ara o sua frazione di superficie delle tagliata non ripulita dalla ramaglia come sopra prescritto l'aggiudicatario pagherà una penale di di € 50,00 (venticinque/00).

Art. 26

Obblighi dell'aggiudicatario per i passaggi e la viabilità

L'aggiudicatario è obbligato a:

- 1) - tenere sgombri i passaggi e le vie della tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente;
- 2) - spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;
- 3) - riparare le vie, i ponti, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
- 4) - ad esonerare e rivalere comunque l'Ente proprietario, anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc..

Art. 27

Costruzione capanne

L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente proprietario. L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole del Servizio Area Territoriale competente per territorio che provvederà altresì a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgomberarle allo scadere del termine stabilito con l'art. 15 del presente Capitolato d'Oneri, trascorso il quale passeranno gratuitamente in piena proprietà dell'Ente proprietario.

Art. 28

Strade di esbosco

Il trasporto e lo smacchio del materiale legnoso si farà per le vie esistenti che, all'occorrenza saranno indicate dalla Direzione Lavori secondo le norme vigenti.

Qualora si ravvisi la necessità di realizzare piste di servizio per l'avvicinamento ed il concentramento del materiale sui piazzali di carico occorre prevederle nel progetto di taglio.

Per ogni ettometro di via aperta o ampliata senza autorizzazione ed assegno l'aggiudicatario pagherà una penale di € 200,00 (Euro duecento/00).

Art. 29

Novellame e rigetti

Il deliberatario è obbligato a rispettare il novellame e i rigetti delle ceppaie. Per ogni ara o frazione di ara di novellame distrutto o danneggiato e per ogni ara o frazione in cui la rinnovazione agamica sarà stata danneggiata, pagherà una penale di € 80,00 se il danno è da ritenersi inevitabile e di €

160,00 se poteva essere evitato, a stima del collaudatore. Dalla penalità sono esclusi quei danni arrecati nel letto di caduta e nel ristretto margine di un metro necessario per le operazioni di allestimento.

Art. 30

Collaudo

Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa s'intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata dall'eventuale antecedente data di ultimazione qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione con raccomandata R.R. all'Ente proprietario ed al Direttore dei Lavori. In tal caso la chiusura decorre da tale comunicazione .

Della ultimazione dei lavori di utilizzazione l'Ente proprietario notizierà il Servizio dell'Area Territoriale competente per territorio. La Direzione Lavori redigerà una relazione generale sull'andamento dell'utilizzazione, preliminare al collaudo.

Il collaudo sarà eseguito, dall'Ente appaltante entro sei mesi dalla data di chiusura dell'utilizzazione.

L'aggiudicatario ed il rappresentante dell'Ente proprietario saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza.

Della visita di collaudo verrà data notizia al Servizio dell'Area Territoriale competente che potrà partecipare con propri rappresentanti.

Il Verbale di Collaudo sarà soggetto all'approvazione dell'Ente appaltante. Una volta approvato sarà trasmesso al Servizio di Area Territoriale competente per territorio.

Le spese del collaudo saranno a carico dell'Ente appaltante, che si avvarrà sul deposito provvisorio di cui al precedente articolo 5.

Art. 31

Disponibilità della cauzione

L'Ente proprietario potrà rivalersi direttamente sulla cauzione, nonché contro l'aggiudicatario, in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuti ed agli altri addebiti ivi ritenuti.

Art. 32

Interessi sulle penalità ed indennizzi

Le somme che l'aggiudicatario dovrebbe versare all'Ente proprietario per indennizzi e penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione, con le modalità contemplate nell'art. 23. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salvo ogni azione dell'Ente proprietario.

Art. 33

Assicurazione operai e sicurezza

L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente proprietario quanto verso gli operai e chiunque altro dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi. Egli è obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato, in linea di massima, alla presentazione da parte dell'aggiudicatario delle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui sopra.

La ditta aggiudicataria è tenuta, a propria cura e spese, a predisporre ed adottare tutti gli accorgimenti previsti dalle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 34

Passaggio in fondi di altri proprietari

L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi nei fondi di altri proprietari.

Art. 35

Responsabilità dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario sarà responsabile, fino all'esecuzione del collaudo, di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi, che si dovessero verificare nelle zone assegnate per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto, esonerando e rivalendo l'Ente proprietario da qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

Art. 36

Svincolo del deposito cauzionale

Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario. Il deposito cauzionale e l'eventuale eccedenza del deposito per le spese non saranno svincolati se non dopo che da parte dell'Ente proprietario e da parte dell'aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi, per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente proprietario stesso e salvo sempre il disposto degli Art. 32 e 34.

Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente proprietario per motivi comunque attinenti al presente contratto.

Art. 37

Infrazioni non contemplate

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente Capitolato d'Oneri che non sia stata prevista sarà fatta dal collaudatore.

Art. 38

Richiamo alla Contabilità Generale dello Stato

Per quanto non disposto dal presente Capitolato si applicheranno le norme vigenti in materia forestale ed in materia di Contabilità Generale dello Stato.

Art. 39

Conoscenza del Capitolato da parte dell'aggiudicatario

L'approvazione del seguente contratto, secondo il disposto contenuto nel precedente Art. 5, è subordinata al rilascio da parte dell'aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno e da lui firmata in calce:

«Agli effetti tutti dell'Art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione di tutti gli articoli del Capitolato allegato come parte integrante e sostanziale al presente atto che intendono come qui riportati e che si approvano tutti specificatamente».

B. CONDIZIONI SPECIALI

Art. 40

L'aggiudicatario ha l'obbligo di riservare al taglio tutte le piante di faggio e ontano presenti nel lotto non contrassegnate al ceppo da numero arabo e timbro "A500CS" usato dall'operatore di martellata per conto dell'Ente. Dovranno riservarsi altresì dal taglio le n.122 piante di conifere presenti nel piedilista di martellata (Allegato al progetto di taglio), inoltre dovranno riservarsi dal taglio le n 140. "Piante ad Invecchiamento Indefinito" rilasciate a dotazione del bosco presenti sul piedilista allegato. Al fine di favorire la biodiversità durante tutte le fasi dell'utilizzazione (taglio, allestimento, concentramento, smacchio, trasporto, ecc) dovranno essere salvaguardate e non danneggiate le specie secondarie del sottobosco. Inoltre l'aggiudicatario dovrà preservare nel bosco interessato tutte le piante e i polloni non contrassegnate in nessun modo. Lo smacchio del materiale legnoso dovrà avvenire con l'impiego di mezzi meccanici adeguati ai luoghi e alla struttura boschiva e/o con bestiame da tiro o da soma, avendo cura di non danneggiare le ceppaie recise e le piante e i polloni di altre specie diverse dalle specie autorizzate al taglio. Potrà essere consentito, attraverso il solo pareggiamento della sede viaria il ripristino della viabilità esistente. L'apertura di nuove piste di smacchio, e/o l'allargamento di quelle esistenti potrà avvenire previo acquisizione del parere ai fini del vincolo idrogeologico - forestale e del Nulla-Osta paesaggistico. In ambedue le circostanze occorre evitare fenomeni di dissesto idrogeologico. Lo sgombero della tagliata dovrà avvenire al più presto possibile ed andantemente alle operazioni di taglio ed esbosco. Le operazioni di taglio dovranno avvenire nel rispetto delle norme tutte contenute nel presente capitolato, che fa parte integrante del progetto di taglio, nonché delle norme contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nella provincia di Cosenza. Il taglio dovrà effettuarsi nel periodo previsto dall'art.37 e 48 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti.

I confini del bosco assegnato al taglio sono rappresentati come segue:

Ovest (lato breve), Il confine della sezione in oggetto e' identificato dalla strada comunale per m. 380, che confina con il comune di Cetraro, e presenta, tratti alternati, una recinzione con paletti in legno e filo metallico, e da una pista carrabile e di idoneo sviluppo per buona parte della sua lunghezza, lungo la quale è stato marcato, anularmente, e numerato con vernice di colore rosso il fusto delle piante, visibili una dall'altra e in allineamento (una ogni 5-10 m.);

- **Est** (lato a monte), è rappresentato, anche in questo caso, per una buona parte del lato da una pista carrabile, che ha origine alla Fontana denominata "Varco di Trotta" per circa m.850 dove sono state anellate le piante presenti, lungo il percorso e nei due punti, di inizio e fine sezione, fino a raggiungersi all'asta torrentizia del Vallone Cupo, per poi proseguire lungo lo stesso, per circa ml.500.

- **Sud**, tale lato del lotto (a 50 ml. dal termine lapideo n.51 e a ml 61 dal termine lapideo n.50) è rappresentato da piante marcate al tronco con doppia banda rossa e poi dal Vallone Cupo in sinistra idrografica (parte più a valle);

- **Nord**, tale lato è contrassegnato da piante, sempre marcate a vernice rossa, poste in prossimità (per un tratto) dalla pista carrabile che si va a congiungere con la strada comunale asfaltata, la S.S. 283

Le piante di confine della sezione in oggetto sono contrassegnate al tronco da doppia anellatura di colore rosso e numerate dal n.1 al n.105, riportate su cartografia allegata al progetto.

Art. 41

Rispetto delle norme

Le operazioni relative all'utilizzazione dovranno avvenire nel rispetto delle norme del presente Capitolato nonché delle norme forestali ed ambientali vigenti.

Art. 42

Qualora all'atto della consegna risultassero mancanti piante assegnate al taglio, il loro valore sarà decurtato dall'importo di aggiudicazione.

Art. 43

Con il deposito cauzionale provvisorio, di cui all'art. 5 comma 3 del presente Capitolato, si farà fronte tra l'altro anche al pagamento di una parte delle spettanze (onorario e spese) sostenute per la redazione del progetto, la direzione e il collaudo che ammontano a circa € 9.000,00 euro novemila/00). Le stesse spettanze verranno calcolate secondo le modalità indicate nella deliberazione d'incarico del Comune di Fagnano Castello.

Art. 44

Per lo smacchio del materiale legnoso è consentito il solo ripristino delle strade e piste esistenti consistente nella pulitura e pareggiamento della sede viaria senza modifica del tracciato e della larghezza. Per l'apertura di nuove piste si rimanda al contenuto dell'art. 28 del presente Capitolato.

Art. 45

Ordinarietà o straordinarietà dell'intervento selvicolturale

Agli effetti tecnico-forestali il taglio del bosco in esame è da ritenersi straordinario. Dall'importo della prima rata dovrà essere prelevata una somma di € 3.000,00 (euro tremila/00) pari al 5% del prezzo di aggiudicazione finalizzate per opere di miglioramento del patrimonio rustico dell'Ente proprietario a norma dell'art. 131 e seguenti del R.D.L. 30/12/1923 n° 3267 e per come stabilito all'art. 2 delle P.M.P.F. . Detta somma sarà versata a favore della regione Calabria mediante versamento sul c/c cod. IBAN: IT8M0306704599000000099009.

Luogo e data: Fagnano Castello, li _____

La Progettista

Il Rappresentante dell'Ente proprietario

L'Aggiudicatario
